

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA PADRE PIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRIZZI PA VIA MADONNA 10

Numero REA: PA - 201734

Codice fiscale: 04543750824

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

ti legislativi n.ri 5/2003 e 6/2003.

Propone inoltre, che l'anzidetto adeguamento avvenga mediante integrale sostituzione dello statuto regolante la compagine societaria, mantenendo peraltro immutati la denominazione, l'oggetto, la durata, e la sede della società.

Riferisce ancora, che la società è attualmente composta da 15 (quindici) soci persone fisiche, come dichiara ed attesta sotto la propria personale responsabilità, e che la stessa potrà adottare, ai sensi dell'art. 2519, 2° comma, codice civile, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Aggiunge, inoltre, sempre sotto la propria personale responsabilità, che dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato risulta che la società ha un attivo patrimoniale inferiore ad un milione di euro.

Propone inoltre che la società nel nuovo statuto recepisca le clausole di cui all'art. 2514 c.c. previste per le cooperative a mutualità prevalente.

Precisa infine che la società non rientra nelle previsioni di cui agli artt. 2543 e 2477 c.c., per cui la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria, nè appare necessaria ad altro titolo.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente ad unanimità di voti espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

FORMALMENTE DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di Statuto che regolerà la società, statuto che qui si trascrive integralmente:

"S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO ED OGGETTO

NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E'costituita ai sensi della legge 381/1991 la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA PADRE PIO".

ARTICOLO 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Prizzi.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 3 - DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 maggio 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e delle Mutue.

ARTICOLO 4 - SCOPO E OGGETTO

La società, senza finalità speculative si propone gli scopi seguenti:

- promuovere tutte quelle iniziative ed attività atte ad assicurare, su basi moderne, l'assistenza, cura, riabilitazione e promozione umana degli anziani e di tutti gli altri emarginati (handicappati, giovani e bambini in tenera età bisognosi di cure), anche a mezzo di convenzioni con gli Enti locali, la Regione, con gli Enti privati e pubblici Regionali, Nazionali ed Esteri.

In particolare si propone:

a) di gestire i servizi residenziali (case albergo, case protette, comunità alloggio etc.) per anziani, uomini e donne

soli e sposati di ogni ceto e condizione autosufficienti e non, fornendo loro un confortante, moderno e familiare soggiorno di tipo alberghiero, insieme all'assistenza infermieristica e medica, adatte alla patologia senile;

b) di fornire l'assistenza domiciliare e tutti gli altri servizi aperti come soggiorni climatici, marini, montani e termali a favore degli anziani e per quanto possibile agli altri emarginati al fine di garantire agli stessi quei servizi indispensabili che permettano loro di vivere comodamente a casa propria come fornitura di generi in natura, preparazione di pasti caldi, disbrigo piccole commissioni per la casa, assistenza infermieristica, aiuto per l'espletamento di pratiche varie con eventuale accompagnamento per chi ha problemi di deambulazione presso gli uffici per il disbrigo di pratiche, assistenza morale, religiosa e sostegno psicologico, riabilitazione e psicomotoria per l'integrazione sociale degli assistiti;

- gestire direttamente e per conto degli Enti Pubblici e privati, centri diurni e notturni di assistenza per quegli anziani che, per motivi personali o familiari o perchè non più autosufficienti, necessitano di ambienti sicuri e protetti;

- promuovere, favorire e potenziare tutte quelle iniziative culturali, ricreative (proiezione films, creazione di una piccola biblioteca, giochi di società creazione di lavori artigianali) ed assistenziali atti ad affrontare in modo concreto e possibilmente risolvere il problema dell'emarginazione e del tempo libero delle persone anziane e favorendo il loro recupero ad una vita integrata ed al reinserimento sociale; - offrire ai giovani di leva l'opportunità di svolgere il servizio civile nell'ambito del territorio;

c) promuovere, istituire, gestire, coordinandoli, tutti i servizi nell'ambito del territorio, nonchè la trasformazione di quelli esistenti finalizzati al superamento delle situazioni emarginanti, con tutte le attività collaterali a favore delle categorie assistite (centri di incontro spacci e bar interni, servizi di trasporto);

d) fornire attività di supporto scolastico ai ragazzi bisognosi e non, che verranno segnalati dai responsabili dalle scuole elementari e medie;

e) servizio di pulizia per Enti Pubblici e Privati, Banche, Uffici, Condomini etc.;

f) di svolgere attività di pronto intervento sanitario e farmaceutico (anche mediante ambulanza), nonchè servizio di guardia medica.

La cooperativa si propone inoltre l'investimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 8 Novembre 1991, n. 381.

La società Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie; potrà inoltre stipulare convenzioni con persone specializzate ove non ve ne siano disponibili fra i soci per comprovati motivi funzionali della società. Per il conseguimento di tutti gli scopi detti la società potrà infine usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente.

ARTICOLO 5 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 6 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente Statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cooperative sociali e in particolare per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c., determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI

ARTICOLO 7 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991;
- possono essere soci tutti i giovani in attesa di prima occupazione si applica il disposto dell'art. 2, comma quinto, della Legge n.381/1991.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'attività esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ARTICOLO 8 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa; l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15.

Il numero di Soci speciali non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c - la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d - l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e - la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;

- della documentazione ad essa allegata;

- di ogni altra informazione comunque acquisita;

- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui agli artt. 41 e seguenti.

ARTICOLO 13 - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto (1/4) e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 14 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge sulle società cooperative.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente, ovvero la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui agli artt. 41 e seguenti.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato 3 (tre) mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario;
- lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la ri-

soluzione del rapporto mutualistico in corso.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore può avere luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;

e negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le procedure arbitrali di cui agli artt. 41 e seguenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione del rapporto mutualistico.

ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo previo accertamento dei requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo articolo 17.

Nel caso di pluralità di eredi e/o legatari è necessaria la nomina di un rappresentante comune.

ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 24, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 24, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-

ne della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 25;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 20 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 21 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote ciascuna del valore non inferiore a 25,00 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote sono indivisibili.

ARTICOLO 22 - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

ARTICOLO 23 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) alle altre riserve statutarie o volontarie.

ARTICOLO 24 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ARTICOLO 25 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere sino ad un terzo (1/3) degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1 - l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2 - la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3 - la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4 - le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5 - la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6 - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7 - l'approvazione dei regolamenti interni;

8 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 bis del codice civile.

ARTICOLO 27 - ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata AR, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente art. 26, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 29 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ARTICOLO 30 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'art. 8 del presente statuto.

ARTICOLO 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua mancanza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 32 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore unico;

- da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti

o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiori ad un 1/3 (un terzo) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale - se nominato - o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ARTICOLO 34 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 codice civile.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

ARTICOLO 35 - POTERI DI GESTIONE

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio ed all'Amministratore unico competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 36 - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone di un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ARTICOLO 37 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dar luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ARTICOLO 38 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-

tori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

ARTICOLO 39 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 40 - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

La nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è obbligatoria nei casi di legge e cioè ove si verificano i presupposti di cui all'art. 2543, comma 1, c.c..

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Ove non sia nominato il collegio sindacale, il controllo contabile potrà essere affidato ad un revisore contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 41 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 42 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n.5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs n.5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-

zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 43 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

ARTICOLO 44 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 45 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

ARTICOLO 46 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie."

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene espressamente delegato a compiere nei termini di legge tutte le formalità occorrenti per l'iscrizione della società nell'Albo Nazionale delle società Cooperative.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore cinquanta. Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

-----Richiesto
io notaio ho ricevuto quest'atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia e da me notaio su dieci fogli per pagine